



## CONVENZIONE

*Supporto tecnico – specialistico per la realizzazione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del dissesto idrogeologico di cui all’Accordo di Programma sottoscritto con il Ministero dell’Ambiente in data 23/12/2010, e successivi Atti integrativi, nonché degli interventi ricompresi nel Fondo per la progettazione di cui all’art. 55 della legge 28 dicembre 2015, n 221 e nella Programmazione annuale del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica annualità 2022.*

### TRA

il **Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico** (nel seguito anche denominato “Commissario” o le Parti), con sede in Cagliari, viale Trento n. 69, Codice Fiscale 92185470926, rappresentato dall’Assessore dei lavori pubblici **Antonio Piu** in qualità di Soggetto Attuatore del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, ai sensi dell’art. 10, comma 2-ter, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, nominato con le Ordinanze n. 6/206 del 27.02.2015, n. 39/2204 del 21.12.2017 e n. 1533/20 del 07.06.2023;

la **Sogesid S.p.A.** (nel seguito anche denominata “Società” o “le Parti”), con sede in Roma, via Nomentana n. 41, Cod. Fis. e P. IVA. 04681091007, agli effetti del presente atto legalmente rappresentata dall’Ing. Errico Stravato, nella sua qualità di Amministratore Delegato, in virtù dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio di Amministrazione del 21 luglio 2023, domiciliato in ragione della carica e agli effetti del presente atto presso la suddetta sede della Società;

## PREMESSE

- VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale";
- VISTO l'articolo 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "Piano Straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" che prevede clausole contrattuali obbligatorie, a pena di nullità assoluta, per la tracciabilità dei flussi finanziari;
- VISTO l'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Autonoma della Sardegna sottoscritto il 23 dicembre 2010, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio regionale, con il quale sono stati stanziati complessivamente € 70.065.510,00 (di cui € 36.080.000,00 a carico del Ministero ed € 33.985.510,00 di fondi regionali);
- VISTA la delibera CIPE 20 gennaio 2012, n. 8 recante "Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013. Assegnazione di risorse a interventi di contrasto del rischio idrogeologico di rilevanza strategica regionale nel mezzogiorno", la quale ha assegnato € 25.856.688,00 (di cui € 2.337.165,21 di risorse del Ministero ed € 23.519.522,78 quali risorse rinvenienti da riduzioni di altri Programmi) ai n. 17 interventi ricompresi nel sopra citato Accordo di Programma 23 dicembre 2010;
- VISTO il I° Atto integrativo all'Accordo di Programma citato, sottoscritto il 31 ottobre 2013, che ha rimodulato l'Accordo iniziale introducendo, peraltro, nuovi interventi e portando il finanziamento complessivo previsto dall'Accordo e dai successivi Atti integrativi alla somma di € 81.243.722,56 (di cui € 12.560.477,22 a carico del Ministero ed € 68.683.245,34 di fondi regionali);
- VISTO il II° Atto integrativo all'Accordo di Programma citato, sottoscritto il 3 dicembre 2013, che ha finanziato n. 2 ulteriori interventi per un valore di € 5.998.000,00 a valere su risorse ministeriali, portando il finanziamento complessivo previsto dall'Accordo e dai successivi Atti integrativi alla somma di € 87.241.722,56 (di cui € 18.558.477,22 a carico del Ministero ed € 68.683.245,34 di fondi regionali);
- VISTO il III° Atto integrativo all'Accordo di Programma citato, sottoscritto il 29 maggio 2015, che ha finanziato n. 14 ulteriori interventi per un valore di € 13.492.680,00 a valere su risorse regionali, portando il finanziamento complessivo previsto dall'Accordo e dai successivi Atti integrativi alla somma di € 100.734.402,56 (di cui € 18.558.477,22 a carico del Ministero ed € 82.175.925,34 di fondi regionali);

VISTO il IV° Atto integrativo all'Accordo di Programma citato, sottoscritto il 10 maggio 2018, che ha finanziato n. 15 ulteriori interventi per un valore di € 58.408.787,44 € a valere su risorse regionali, portando il finanziamento complessivo previsto dall'Accordo e dai successivi Atti integrativi alla somma di € 159.143.190,00 (di cui € 18.558.477,22 a carico del Ministero ed € 140.584.712,78 di fondi regionali);

VISTO il V° Atto integrativo all'Accordo di Programma citato, sottoscritto il 4 novembre 2020, che ha finanziato n. 8 ulteriori interventi per un valore di € 11.611.465 € a valere su risorse ministeriali, portando il finanziamento complessivo previsto dall'Accordo e dai successivi Atti integrativi alla somma di € 170754.655,00 (di cui € 30.169.942,22 a carico del Ministero ed € 140.584.712,78 di fondi regionali);

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e, in particolare, l'articolo 10, comma 1, il quale prevede che i Presidenti della regioni subentrino relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali;

CONSIDERATO che ai sensi del sopracitato art. 10, comma 1, del decreto legge n. 91 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 116, il Presidente della Regione è subentrato nelle funzioni del Commissario straordinario delegato dell'Accordo di Programma sottoscritto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nel 2010 e nella titolarità della relativa contabilità speciale;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 206/6 del 27.02.2015 con la quale, ai sensi dell'art. 10 comma 2-ter del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 116, l'Assessore Regionale dei Lavori Pubblici è stato nominato soggetto attuatore dell'Accordo di Programma stipulato in data 23 dicembre 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e la Regione Autonoma della Sardegna;

VISTO l'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il quale prevedeva, nella sua formulazione originaria, che a partire dalla programmazione 2015, le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico venissero utilizzate tramite lo strumento dell'Accordo di Programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che gli interventi venissero individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro stesso e che gli stessi venissero realizzati dai Presidenti delle Regioni in qualità di Commissari di Governo

contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 91/2014;

VISTO l'Accordo di Programma stipulato in data 18 novembre 2015 e il successivo atto integrativo, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sardegna, per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M. 15 settembre 2015, la cui attuazione è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico, con il quale sono stati stanziati complessivamente € 123.300.000,00 di cui € 50.068.000,00 a carico del Ministero e 73.232.000,00 a carico della Regione a favore dell'intervento denominato Opere di mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale di Olbia. Vasche. Lotto I, 2, 3, 4;

VISTA l'Ordinanza n. 1/243 del 2.03.2016, con la quale il Presidente della Regione ha nominato l'Assessore regionale dei lavori pubblici quale soggetto attuatore dell'Accordo di Programma del 18 dicembre 2015;

VISTO l'art. 36-ter del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, che ha modificato, tra l'altro, i richiamati articoli n. 10 del DL 91/2014 e n. 7, comma 2, del DL 133/2014, unificando le due denominazioni in esse previste (Commissario straordinario delegato e di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico) adottando in sostituzione delle precedenti, la denominazione di Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, che di seguito sarà quindi chiamato Commissario;

VISTO l'art. 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che ha istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il "Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico", in cui affluiscono le risorse assegnate per le medesime finalità previste nella delibera del CIPE del 20 febbraio 2015, n. 32, nonché le risorse imputate agli oneri di progettazioni nei quadri economici dei progetti definitivi approvati, ove la progettazione sia stata finanziata a valere sul fondo;

VISTO il Decreto del Direttore Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 504 del 22.11.2017 con il quale è stato approvato il primo stralcio di interventi contro il dissesto idrogeologico per la Regione Sardegna a valere sulle disponibilità del Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico e che, col medesimo atto, è stato accordato il finanziamento di € 11.710.678,28 al Presidente della Regione nella qualità di Commissario di Governo e disposto il trasferimento della prima quota di finanziamento nella contabilità speciale intestata al medesimo;

VISTA l'Ordinanza n. 39/2204 del 21.12.2017, con la quale il Presidente della Regione ha nominato l'Assessore regionale dei lavori pubblici quale soggetto attuatore del Fondo per la progettazione

di cui all'art. 55 della legge 28 dicembre 2015, n 221 disciplinato per la sua attuazione dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2016.

VISTO il comma 7 dell'art. 36-ter, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.» che, in particolare, ha sostituito il primo e il secondo periodo dell'art. 7, comma 2, del decreto-legge n. 133/2014, come segue: “Gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e i rispettivi cronoprogrammi sono individuati con decreto del Ministro della transizione ecologica previa intesa con il Presidente di ciascuna regione territorialmente competente.”

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 84 del 21.02.2023 che ha individuato n. 5 interventi prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, con i relativi cronoprogrammi da realizzarsi nel territorio della Regione Sardegna per un importo di Euro 18.981.000,00 a carico del Ministero (Piano degli interventi per la mitigazione del rischio idrologico -Programmazione delle risorse annualità 2022), alla cui attuazione provvede il Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, ex art. 10, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 116, ss.mm.ii.

CONSIDERATO che, ai sensi del sopracitato art. 10, comma 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, il Presidente della Regione, per *“le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015, e delle società a totale capitale pubblico o delle società dalle stesse controllate”*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 7, comma 4 del D.L. 133/2014 convertito nella Legge 164/2014, *“per le attività di progettazione ed esecuzione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui agli accordi di programma stipulati con le Regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della [legge 23 dicembre 2009, n. 191](#), nonché le stesse attività relative ad interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, comunque finanziati a valere su risorse finanziarie nazionali, europee e regionali, i commissari di Governo, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 10 del [decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 agosto 2014, n. 116](#), possono richiedere di avvalersi, sulla base di*

*apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di tutti i soggetti pubblici e privati, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica prescritte dal codice di cui al [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), ivi comprese società in house delle amministrazioni centrali dello Stato dotate di specifica competenza tecnica, attraverso i Ministeri competenti che esercitano il controllo analogo sulle rispettive società, ai sensi della disciplina nazionale ed europea.*

VISTA la Convenzione Quadro sottoscritta in data 14 dicembre 2016 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica) il Commissario e la Sogesid S.p.A., volta a definire la disciplina sotto il profilo procedurale, amministrativo e finanziario dei reciproci rapporti ai fini dell'affidamento alla medesima Società delle attività di carattere tecnico-specialistiche connesse:

- alla realizzazione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del dissesto idrogeologico di cui all'Accordo di Programma del 23/12/2010, e successivi Atti integrativi;
- all'ammissione a finanziamento e/o alla successiva realizzazione degli interventi ricompresi nel Primo stralcio del Piano operativo nazionale 2015-2020;

VISTO l'Atto integrativo alla sopra citata Convenzione Quadro del 14 dicembre 2016, sottoscritto tra i medesimi soggetti in data 6 settembre 2017, con il quale sono state integrate le attività affidabili a Sogesid S.p.A. e in particolare, sono state previste le funzioni di Stazione Appaltante e/o di supporto ai soggetti legittimati, in considerazione delle specifiche esigenze rilevate ai fini della realizzazione dei sopra citati interventi;

ATTESO che, con il sopra citato Atto integrativo, è stata altresì fissata una durata di 4 anni della Convenzione Quadro in esame (rinnovabili), in luogo dei 3 anni precedentemente previsti, con scadenza pertanto fissata al 6 settembre 2021;

VISTA la Convenzione attuativa sottoscritta in data 27 ottobre 2017 tra il Soggetto Attuatore del Commissario e la Sogesid S.p.A., di durata quadriennale con scadenza al 27 ottobre 2021, con la quale sono state affidate alla Società Sogesid S.p.A. le attività di Stazione Appaltante, di Responsabile del Procedimento e di supporto tecnico-specialistico, finalizzate alla realizzazione dei seguenti interventi di mitigazione del rischio idraulico:

- a) Realizzazione di sovralzzi arginali e interventi di pulitura e risagomatura alveo del fiume Cedrino – importo € 2.600.000,00;
- b) Interventi per la mitigazione del rischio idraulico del bacino del Rio Posada a valle della diga ls Maccheronis – importo € 2.200.000,00;
- c) Interventi di mitigazione del rischio idraulico nel Comune di Bitti (I) - € 3.998.000,00;

- d) Interventi di mitigazione del rischio idraulico nel Comune di Bitti (II) - € 14.400.000,00;
- e) Opere di mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale di Olbia. Vasche. Lotto 1 - € 25.300.000,00;
- f) Opere di mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale di Olbia. Interventi di sistemazione dei rii San Nicola, Seligheddu e Gadduresu - Lotti 2, 3 e 4 – importo € 100.000.000,00;

CONSIDERATO che, per le prestazioni di cui sopra, il Commissario aveva previsto il riconoscimento alla Sogesid S.p.A. di un corrispettivo massimo di € 3.234.277,24 IVA inclusa;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 5 della convenzione attuativa, è stato trasferito alla società Sogesid S.p.A. il 10% dell'importo del finanziamento, al netto delle eventuali spese già sostenute dalla struttura commissariale e al netto degli oneri relativi ai servizi attinenti all'ingegneria come sotto riportati:

- a) Realizzazione di sovralzi arginali e interventi di pulitura e risagomatura alveo del fiume Cedrino – importo € 165.221,57;
- b) Interventi per la mitigazione del rischio idraulico del bacino del Rio Posada a valle della diga Is Maccheronis – importo € 170.559,88;
- c) Interventi di mitigazione del rischio idraulico nel Comune di Bitti I e II - € 1.394.994,54.

VISTE le attività ad oggi realizzate dalla Sogesid S.p.A. in forza della sopra citata Convenzione attuativa, per l'intervento "Realizzazione di sovralzi arginali e interventi di pulitura e risagomatura alveo del fiume Cedrino", coerenti con le previsioni di dettaglio del Programma Operativo di Dettaglio (POD), allegato alla Convenzione Attuativa del 27 ottobre 2017;

VISTE le attività ad oggi realizzate dalla Sogesid S.p.A. in forza della sopra citata Convenzione attuativa, per l'intervento "Interventi per la mitigazione del rischio idraulico del bacino del Rio Posada a valle della diga Is Maccheronis", coerenti con le previsioni di dettaglio del Programma Operativo di Dettaglio (POD) allegato alla Convenzione Attuativa del 27 ottobre 2017;

VISTE le attività ad oggi realizzate dalla Sogesid S.p.A. in forza della sopra citata Convenzione attuativa, per l'intervento "Interventi di mitigazione del rischio idraulico nel Comune di Bitti (I e II)" coerenti con le previsioni di dettaglio del Programma Operativo di Dettaglio (POD) allegato alla Convenzione Attuativa del 27 ottobre 2017;

VISTA la nota prot. U-0004768 del 12 dicembre 2022, con la quale la Sogesid S.p.A. ha trasmesso al Commissario straordinario la *Relazione di rendicontazione delle attività svolte al 31 dicembre 2021* dalla Società, relativa alle attività realizzate nell'ambito della Convenzione attuativa del 27 ottobre 2017 per i seguenti interventi:

- a) Realizzazione di sovralti arginali e interventi di pulitura e risagomatura alveo del fiume Cedrino;
- b) Interventi per la mitigazione del rischio idraulico del bacino del Rio Posada a valle della diga ls Maccheronis;
- c) Interventi di mitigazione del rischio idraulico nel Comune di Bitti (I e II);

VISTA la nota prot. 348 del 09 febbraio 2023, con la quale l'Unità di Progetto "interventi commissariali contro il dissesto idrogeologico" ha riscontrato la nota della Sogesid prot. U-0004768 del 12 dicembre 2022;

VISTA la nota prot. U-0000837 del 22 febbraio 2023, con la quale la Sogesid ha riscontrato la nota la nota prot. 348 dell'Unità di Progetto;

ATTESO che i corrispettivi maturati dalla Società per le attività ad oggi espletate per i suddetti interventi verranno riconosciuti con le modalità di cui al successivo art. 8;

CONSIDERATO che, per quanto attiene all'intervento "Opere di mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale di Olbia, Lotto 1, 2, 3 e 4", la Sogesid S.p.A. ha concluso le seguenti attività:

- esame della soluzione progettuale, alternativa alle opere previste nel "Quadro delle Opere di mitigazione del rischio idrogeologico dell'abitato di Olbia", presentata dal Comune di Olbia in data 19/02/2018 (Delib. C.C. n. 10 del 12.02.2018);
- supporto al Commissario nell'ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale (come da istanza presentata in data 11.02.2016, dall'allora soggetto proponente, il Comune di Olbia e regolarizzata in data 25.02.2016, con il deposito della prescritta documentazione e delle pubblicazioni di rito);
- supporto per la redazione ed integrazione dei progetti definitivi, dello Studio di Impatto Ambientale e Studio di Compatibilità Idraulica (Rii Seligheddu, San Nicola e Gadduresu);

CONSIDERATO che, per quanto attiene all'intervento "Opere di mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale di Olbia, Lotto 1, 2, 3 e 4", non sono previste ulteriori attività, in conseguenza della conclusione negativa della conferenza di servizi sul progetto definitivo con Deliberazione della Giunta Regionale 67/36 del 31.12.2020;

PRESO ATTO che con Ordinanza n. 1729/19 del 21.09.2021 il Commissario ha nominato quale nuovo Soggetto attuatore dell'Accordo di Programma stipulato in data 18 novembre 2015, relativamente all'intervento "Opere di mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale di Olbia, Lotto 1, 2, 3 e 4", l'Amministratore unico della società Opere Infrastrutture della Sardegna S.r.l., disponendo la contestuale revoca della nomina dell'Assessore dei Lavori Pubblici disposta con la sopracitata Ordinanza n. 243/1 del 2 marzo 2016;



CONSIDERATO che il riconoscimento delle somme relative alle attività svolte da Sogesid Spa nell'ambito della convenzione attuativa per l'intervento "Opere di mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale di Olbia, Lotto 1, 2, 3 e 4", sono attualmente in fase di definizione e saranno oggetto di regolazione tra i due Soggetti attuatori succedutesi nel tempo e la stessa Sogesid S.p.a.;

CONSIDERATO che gli interventi convenzionati, ad eccezione dell'intervento di Olbia, sono tuttora in corso, con un avanzamento relativo al progetto di fattibilità, e che pertanto occorre attivare le azioni per il completamento della progettazione e per la realizzazione degli stessi;

CONSIDERATO che permane la volontà, da parte del Commissario straordinario, di continuare ad avvalersi del supporto specialistico della Sogesid S.p.A., in considerazione delle competenze e dell'expertise maturata nel corso degli anni rispetto agli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico, anche alla luce dei positivi risultati ottenuti sul territorio regionale in termini di efficacia ed efficienza del servizio, correlati alle attività rese dalla Società alla struttura commissariale in forza degli atti convenzionali sopra richiamati;

CONSIDERATA l'esigenza, a seguito dell'intervenuta scadenza degli atti di riferimento, di dare corso senza soluzione di continuità al supporto tecnico – specialistico da parte della Sogesid S.p.A. – garantendone la necessaria copertura amministrativa - ai fini del completamento degli interventi oggetto della convenzione attuativa – con l'esclusione dell'intervento di Olbia - sottoscritta in data 27 ottobre 2017, attesa la portata strategica degli stessi dal punto di vista sociale ed ambientale nonché in termini di difesa e conservazione del territorio;

VISTA la nota prot. 1036 del 03.04.2024, con la quale il Commissario ha formalizzato tale richiesta di avvalimento e al Ministero;

VISTA la risposta del Ministero con nota prot. 0070135 del 15.04.2024;

CONSIDERATA pertanto l'esigenza di addivenire alla sottoscrizione della presente Convenzione, volta a definire un quadro di riferimento unitario sotto il profilo procedurale, amministrativo e finanziario, ai fini dell'affidamento alla Sogesid S.p.A. delle attività di Stazione Appaltante, di Responsabile del Procedimento e di supporto tecnico-specialistico al Commissario di Governo, per la realizzazione dei seguenti interventi di mitigazione del rischio idraulico, che ricomprenda le attività già svolte nell'ambito della citata Convenzione attuativa del 2017 e tenga conto degli acconti già erogati dal Commissario nonché delle spese già sostenute dalla Sogesid S.p.A., per gli interventi stessi:

- a) NU003A/10-2 Interventi per la mitigazione del rischio idraulico nel bacino del Fiume Cedrino a valle della diga Pedra e' Othoni 2° Stralcio – 1° Lotto – Comune di Orosei -

CUP: J63B10000720001 – Accordo di Programma 2010 – Importo finanziamento € 2.600.000,00;

- b) NU005A/10-2 Interventi per la mitigazione del rischio idraulico nel bacino del rio Posada a valle della diga ls Maccheronis 1° Lotto – Comune di Torpè - CUP: J43B10000670001- Accordo di Programma 2010 – Importo finanziamento € 2.200.000,00;
- c) OT017A/10-2 Interventi di mitigazione del rischio idraulico nella Città di Olbia e nel Comune di Bitti – CUP: I96B20001120003 - Accordo di Programma 2010 – Importo finanziamento € 18.398.000,00;

ATTESO che per la mitigazione del rischio idraulico nel Comune di Bitti sono stati reperiti di seguenti nuovi finanziamenti:

- d) 20IR019/G1 Messa in sicurezza del centro abitato di Bitti – CUP: I94D17000450001 – Fondo per la progettazione – Importo finanziamento progettazione € 1.079.436,64 – Importo presunto dell'intervento progettato € 32.405.060,79;
- e) 20IR001/MT Messa in sicurezza del centro abitato di Bitti – Lotto 3 e Lotto 5 – CUP J98H22000480001 – Programmazione annuale del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica annualità 2022– Importo finanziamento € 10.956.000,00.

CONSIDERATO che con il finanziamento 20IR001/MT è stato finanziato uno stralcio per la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza del centro abitato di Bitti e che di conseguenza dall'importo originariamente assegnato per la progettazione del 20IR019/G1, ammontante a euro 1.079.436,64, va stralciata la quota destinata alla progettazione dell'intervento (stralcio) 20IR001/MT, pari a 295.812,00, che è rientrata nella disponibilità del Fondo rotativo, per essere destinata a nuove progettazioni (cfr. prot. MASE.105375 del 28-06-2023). Pertanto, la somma disponibile per la progettazione dell'intervento 20IR019/G1, a valere sul Fondo del MASE, è pari a euro **783.624,64**;

VISTO lo schema dell'”in house providing”, così come disciplinato dalla Direttiva 2014/24/UE, art. 12, paragrafi 1 e 2 sugli appalti pubblici;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i., recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante “*Codice dei contratti pubblici*”, pubblicato nella G.U. n. 91 del 19 aprile 2016, per le disposizioni vigenti;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”;

VISTO l'art. 7 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ai sensi del quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture nel rispetto dei principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato;

CONSIDERATO che ai sensi del disposto normativo sopracitato, per ciascun affidamento è prevista l'adozione, da parte delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, di motivato provvedimento che individui puntualmente contenuti e finalità in merito agli obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego delle risorse pubbliche;

CONSIDERATO che la Sogesid è una Società per Azioni costituita con decreto del Ministero del tesoro di concerto con il Ministero del bilancio e della programmazione economica del 27 gennaio 1994 ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, ed il cui capitale sociale è interamente detenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze;

CONSIDERATO quanto ritenuto e stabilito con decreto del Presidente del consiglio dei ministri 30 dicembre 2010 a seguito del quale la Sogesid S.p.A. si configura come Società che svolge servizi di interesse generale;

CONSIDERATO che il citato decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 30 dicembre 2010, nell'autorizzare il mantenimento della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nella Società S.p.A., ha esplicitato, nelle premesse, come la Sogesid S.p.A. *“opera nel settore di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”* e che *“produce servizi di interesse generale necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”*;

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la Sogesid ha adeguato il proprio Statuto sociale rendendo strumentali i settori di attività alle esigenze, finalità, competenze ed attribuzioni istituzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica), configurandosi pertanto come società *in house providing* al Dicastero;

CONSIDERATO che l'assemblea straordinaria della Sogesid S.p.A., in data 20 dicembre 2018, ha adeguato il proprio Statuto sociale recependo quanto disposto dall'art. 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. ed in conformità alla delibera dell'ANAC n. 235 del 15/02/2017 e rendendo strumentali i settori di attività alle esigenze, finalità, competenze ed attribuzioni istituzionali oltre che del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero dell'ambiente e della

sicurezza energetica) anche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, configurandosi pertanto come società in house providing ad entrambi i Dicasteri;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 4 dello statuto societario, tra le competenze della Società sono ricomprese le attività connesse all'elaborazione di studi, alla progettazione e realizzazione di interventi in materia di dissesto idrogeologico;

CONSIDERATO che nella realizzazione dei compiti ad essa attribuiti la Sogesid S.p.A. espleta la funzione di amministrazione aggiudicatrice in quanto per via dell'attività svolta e della natura pubblica dei servizi affidati, viene ricompresa nella definizione di "Organismo di diritto pubblico" di cui alla normativa vigente, rientrando nel novero di quei soggetti che perseguono un fine pubblico in quanto istituiti per soddisfare bisogni di interesse generale;

VISTO il decreto interministeriale 17 febbraio 2023, n. 79, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti in data 1° marzo 2023, al n. 552, adottato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recante "*Ricostituzione del Comitato di controllo analogo congiunto sulla Società Sogesid S.p.A.*";

CONSIDERATO che con delibera ANAC n. 428 del 15 maggio 2019, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stati iscritti nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti nei confronti della Sogesid S.p.A., riconoscendo ed iscrivendo quest'ultima quale società *in house* dei predetti Dicasteri, ai sensi dell'articolo 192, comma 1 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

CONSIDERATA la specifica competenza della Sogesid S.p.A. nelle attività strumentali alla realizzazione degli interventi nonché l'esperienza maturata nel corso degli anni con i servizi forniti al Ministero dell'ambiente e ad altre Amministrazioni Centrali, Regionali ed Enti locali incluse le Strutture Commissariali di Governo;

VISTI gli articoli 60 e seg. del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 2 e s.m.i. in materia di incompatibilità degli incarichi dei dipendenti pubblici ed il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico;

VISTI gli articoli 35, comma 3, e 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

VISTA la normativa in materia di prevenzione della corruzione di cui alla legge n. 190/2012 e s.m.i. e relativi decreti attuativi;

VISTA la normativa in materia di trasparenza e relativi obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n.

33/2013 e s.m.i.;

VISTA la determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, con la quale l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha emanato le linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle Società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle Pubbliche Amministrazioni e degli enti pubblici economici;

VISTA la determinazione n. 1134 dell’8 novembre 2017, con la quale l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha emanato le *“Nuova linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*;

VISTO l’art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”*, il quale prevede clausole contrattuali obbligatorie, a pena di nullità assoluta, per la tracciabilità dei flussi finanziari;

CONSIDERATO che la Sogesid S.p.A., in attuazione del presente atto, si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in ottemperanza di quanto disposto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

VISTA la delibera n. 556 del 31 maggio 2017 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione recante l’aggiornamento della determinazione n. 4 del 2011 *“Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*;

## **LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1 (Premesse)**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

### **Articolo 2 (Oggetto della Convenzione attuativa)**

1. La Sogesid S.p.A. si impegna a porre in essere, in ragione delle proprie specifiche competenze, nei limiti delle risorse economiche fissate all’articolo 7, le attività di Stazione Appaltante, di Responsabile del Procedimento e di Supporto tecnico-specialistico, finalizzate alla realizzazione dei seguenti interventi di mitigazione del rischio idraulico, di cui alle premesse:
  - a) NU003A/10-2 “Interventi per la mitigazione del rischio idraulico nel bacino del Fiume

Cedrina a valle della diga Pedra e' Othoni 2° Stralcio - 1° LOTTO” – Comune di Orosei - CUP: J63B10000720001 – Accordo di Programma 2010 – Importo finanziamento € 2.600.000,00;

- b) NU005A/10-2 “Interventi per la mitigazione del rischio idraulico nel bacino del rio Posada a valle della diga Is Maccheronis - 1° LOTTO” – Comune di Torpè - CUP: J43B10000670001- Accordo di Programma 2010 – Importo finanziamento € 2.200.000,00;
- c) OT017A/10-2 “Interventi di mitigazione del rischio idraulico nella città di Olbia e nel comune di Bitti” – CUP: I96B20001120003 - Accordo di Programma 2010 – Importo finanziamento € 18.398.000,00;
- d) 20IR019/G1 “Messa in sicurezza del centro abitato di Bitti” – CUP: I94D17000450001 – Fondo per la progettazione – Importo finanziamento progettazione € **783.624,64**– Importo presunto dell’intervento progettato € 21.449.060,49;
- e) 20IR001/MT – “Messa in sicurezza del centro abitato di Bitti – Lotto 3 e Lotto 5” – CUP J98H22000480001 – Programmazione annuale del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica annualità 2022– Importo finanziamento € 10.956.000,00.

2. La Sogesid S.p.A. assicura il supporto tecnico-specialistico richiesto dal Commissario straordinario ai sensi di legge, fermi restando i poteri in capo al medesimo Commissario.
3. Le attività tecnico-specialistiche oggetto del presente Atto sono svolte dalla Sogesid S.p.A. in prosecuzione e completamento di quanto già realizzato dalla Società in forza della Convenzione Quadro del 14 dicembre 2016 (e successivo Atto integrativo del 6 settembre 2017) nonché della Convenzione attuativa del 27 ottobre 2017.
4. Con successive convenzioni saranno disciplinate, sulla base delle esigenze tecnico-specialistiche rappresentate dal Commissario straordinario, le prestazioni che la Società dovrà garantire rispetto ad ulteriori interventi oggetto dell’Accordo di Programma del 23/12/2010 e successivi Atti integrativi, nonché del Piano stralcio, citati nelle premesse, al verificarsi delle necessarie condizioni tecnico- economiche.

### **Articolo 3** **(Tipologia di prestazioni assicurate dalla Sogesid S.p.A.)**

1. In relazione alle specifiche esigenze rilevate dal Commissario straordinario per gli interventi ad esso affidati di cui all’art. 2, Sogesid S.p.A. continua a garantire le attività già avviate nonché l’eventuale esecuzione delle nuove prestazioni funzionali alla realizzazione degli interventi, ricomprese tra le seguenti attività:

A. ricognizione, acquisizione e istruttoria della documentazione amministrativa e progettuale

esistente presso le Amministrazioni interessate e riguardante gli interventi in oggetto:

- i. ricognizione e acquisizione della documentazione pertinente presso le Amministrazioni interessate;
  - ii. predisposizione, in collaborazione con un referente della Struttura Commissariale, del verbale di consegna formale della documentazione rinvenuta presso le Amministrazioni a cui il Commissario è succeduto nelle funzioni di soggetto realizzatore;
  - iii. istruttoria finalizzata alla verifica della correttezza amministrativa delle procedure che hanno portato il soggetto realizzatore ad assumere gli atti precedentemente alla fase del commissariamento che determinano obblighi a carico del Commissario subentrante;
- B. svolgimento delle funzioni di Responsabile del Procedimento e di Supporto al Responsabile del Procedimento;
- C. monitoraggio fisico e finanziario delle attività e supporto al Commissario per la rendicontazione contabile generale e per la stesura delle relazioni intermedie e finali richieste per la rendicontazione contabile;
- D. acquisizione dei pareri ed autorizzazioni, preparazione tecnica e svolgimento di eventuali Conferenze di Servizi;
- E. definizione indagini tecnico-specialistiche nonché definizione di studi di fattibilità, valutazioni economiche ed ambientali;
- F. supporto ed affiancamento al Commissario per assicurare il costante ed efficace raccordo con la competente Direzione Generale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con ISPRA e gli altri soggetti istituzionali coinvolti;
- G. supporto al Commissario nelle attività di raccordo con gli Enti e Amministrazioni comunque competenti al rilascio dei pareri obbligatori e consulenza tecnico-scientifica preliminare all'approvazione delle soluzioni progettuali e dei progetti.
- H. Funzione di Stazione Appaltante e/o di supporto ai soggetti legittimati, nonché Funzione di Soggetto Realizzatore, con particolare riferimento a:
- I. Nuova progettazione o aggiornamento, adeguamento ed integrazione della documentazione progettuale esistente da predisporre ai fini delle successive fasi del procedimento, in funzione delle scelte tecniche e delle azioni da intraprendere individuate dal Commissario;
  - II. Indagini, campionamenti, rilievi propedeutici alla progettazione;
  - III. Coordinamento della sicurezza nella fase della progettazione;
  - IV. Verifica e Validazione dei Progetti;
  - V. Pubblicazione degli atti di gara;
  - VI. Svolgimento delle procedure di gara e affidamento;

- VII. Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase esecutiva;
- VIII. Pagamenti alle imprese esecutrici;
- IX. Collaudo e/o regolare esecuzione degli interventi;
- X. Esame e risoluzione amministrativa dell'eventuale contenzioso;
- XI. Espropriazioni.

2. I contenuti nonché le modalità organizzative ed esecutive delle attività di supporto tecnico-specialistico individuate al comma 1 e delle attività che Sogesid realizzerà in qualità di Stazione Appaltante, vengono dettagliate e declinate nel pertinente Programma Operativo di Dettaglio, di cui al successivo articolo 3.
3. Le prestazioni individuate al comma 1 saranno svolte su indicazioni e con il coordinamento del Commissario.
4. In ogni caso Sogesid S.p.A. si impegna a svolgere le proprie attività nei termini eventualmente assegnati dal Commissario e comunque in tempo utile per garantire il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti previsti da specifiche disposizioni di legge o di regolamento o, in mancanza, il rispetto del termine generale di conclusione del procedimento.
5. Con successivo provvedimento potranno essere affidate alla Sogesid S.p.A., previo formale incarico da parte del Commissario, le eventuali ulteriori prestazioni che dovessero scaturire dalle attività oggetto della presente Convenzione, al verificarsi delle necessarie condizioni tecnico-economiche.

#### **Articolo 4 (Programma Operativo di dettaglio e modalità organizzative)**

1. Il Programma Operativo di Dettaglio (POD) riportato in allegato, contiene per ciascun intervento, di cui all'art. 2 comma 1, in particolare:
  - a) l'anagrafica tecnico economica;
  - b) gli obiettivi specifici da conseguire rispetto agli ambiti di interventi di cui all'articolo 2;
  - c) l'organizzazione delle attività;
  - d) il cronoprogramma delle attività;
  - e) il quadro economico dettagliato in tutti i suoi aspetti.
2. Esigenze di variazioni al calendario delle attività o di modifiche alle attività stesse, saranno sottoposte dalla Sogesid S.p.A. all'approvazione del Commissario che si esprimerà entro 15 giorni dalla data di comunicazione della richiesta. Ulteriori o diverse esigenze di assistenza tecnica ed operativa, da parte del Commissario, saranno comunicate tempestivamente alla Sogesid S.p.A. che darà avvio alle relative azioni previa comune verifica della loro compatibilità, anche finanziaria, con il Programma Operativo di Dettaglio.



**Articolo 5**  
**(Durata, decorrenza e pubblicità)**

1. La presente Convenzione avrà durata fino al completamento degli interventi affidati; la durata delle attività viene definita nel POD.
2. La presente Convenzione, come esplicitato nelle premesse, non rientra tra gli atti soggetti al controllo preventivo di legittimità di cui all'art. 3 della Legge n. 20 del 1994.
3. Il presente atto viene pubblicato sui siti istituzionali delle Parti.

**Articolo 6**  
**Modalità di trasferimento delle risorse finanziarie per l'attuazione degli interventi**

1. Al fine di garantire l'assunzione da parte della Sogesid S.p.A. degli impegni giuridicamente vincolanti finalizzati all'avvio immediato delle attività, per ciascuno degli interventi concernenti la realizzazione di opere (art. 2, comma 1, lett. a), b), c), e)) le risorse verranno trasferite in quote percentuali determinate sull'importo del finanziamento, al netto delle spese sostenute della struttura commissariale per l'attuazione dell'intervento e al netto degli oneri relativi ai servizi attinenti all'ingegneria di cui al successivo comma 6, decurtati delle risorse già trasferite a Sogesid a valere sulla Convenzione Attuativa 2017 citata nelle premesse, come di seguito descritto:
  - a) 10 per cento contestualmente all'approvazione dell'atto convenzionale;
  - b) 15 per cento all'atto dell'affidamento dei lavori;
  - c) 30 per cento per spese sostenute nella misura del 90 per cento degli acconti ricevuti;
  - d) ulteriore 30 per cento per spese sostenute nella misura del 90 per cento degli acconti ricevuti.
  - e) la rata di saldo verrà trasferita dopo la presentazione del rendiconto finale dal quale risultino le spese complessivamente sostenute.
2. Per l'intervento "20IR019/G1 Messa in sicurezza del centro abitato di Bitti— Fondo per la progettazione – Importo finanziamento progettazione € 787.624,64", di cui all' art. 2, comma 1, lett. d), le risorse verranno trasferite in quote percentuali determinate sull'importo del finanziamento, al netto degli oneri relativi ai servizi attinenti all'ingegneria di cui al successivo comma 6, decurtati delle risorse già trasferite a Sogesid a valere sulla Convenzione Attuativa 2017 citata nelle premesse, come di seguito descritto:
  - a) 26 per cento contestualmente all'approvazione dell'atto convenzionale;
  - b) 24 per cento all'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;

- c) 20 per cento all'approvazione del progetto definitivo
  - d) 20 per cento all'approvazione del progetto esecutivo;
  - e) la rata di saldo verrà trasferita dopo la presentazione del rendiconto finale dal quale risultino le spese complessivamente sostenute.
3. L'importo della prima rata d'acconto già erogato a favore della Sogesid SpA nell'ambito della Convenzione Attuativa del 2017 è pari a euro 1.730.775,99.
  4. Le somme di cui al punto 1, lettere b), c) e d) e al punto 2, lettere b), c) e d) saranno determinate tenendo conto dell'importo del Quadro Economico aggiornato a seguito degli eventuali ribassi di gara.
  5. L'importo delle spese sostenute da Sogesid S.p.A. è certificato da apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale della medesima società che dovrà essere inviata all'Ufficio del Commissario secondo la modulistica all'uopo predisposta, corredata dal rendiconto analitico delle spese sostenute e della relativa documentazione giustificativa.
  6. Le somme di cui al punto 1 e al punto 2, lettere a), b), c), d), nonché la rata di saldo di cui al punto e, comprensive dei compensi per le prestazioni di Sogesid, si intendono al netto degli oneri relativi ai servizi attinenti all'ingegneria (Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in Esecuzione, Collaudo, etc) che saranno oggetto di separata fatturazione a SAS/SAL con pagamento entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura.
  7. I fondi entrano a far parte del bilancio della Sogesid S.p.A. che dovrà tenere apposita contabilità analitica con specifica evidenza, separata dalla contabilità generale ma in essa riscontrabile, dei costi e dei ricavi relativamente alle attività di esecuzione della presente convenzione.
  8. Le economie conseguite a qualsiasi titolo in sede di rendicontazione finale delle spese restano nella disponibilità del Commissario che potrà riprogrammarle nell'ambito dell'Accordo di programma.

#### **Articolo 7**

##### **(Fabbisogno e copertura finanziaria delle prestazioni richieste alla Sogesid S.p.A.)**

1. Il fabbisogno finanziario per lo svolgimento delle attività di Stazione Appaltante, di Responsabile del Procedimento e di Supporto tecnico-specialistico di cui all'articolo 3, comma 1 della presente Convenzione, è determinato in un valore massimo di € 1.389.693,26 € oltre IVA al 22%, per un importo complessivo di € 1.695.425,78 € (unmilione seicentonovantacinquemila quattrocentoventicinque/78), ripartito per i vari interventi come segue:
  - Torpè 52.903,46 €

- Orosei 127.329,01 €
- Bitti 1.515.193,32 €

2. Gli importi sopra riportati sono determinati sulla base delle attività che la Sogesid Spa dovrà svolgere, fra quelle previste nell'art. 3 comma 1 della presente convenzione e meglio dettagliate nel Programma Operativo di Dettaglio.
3. Il fabbisogno finanziario riportato al comma 1 non comprende le prestazioni relative ai servizi attinenti all'ingegneria (progettazione, direzione lavori, coord. sicurezza, collaudo e verifica). Le medesime, ai sensi dell'art. 3, comma 5, potranno essere svolte direttamente dalla Sogesid, previa determinazione dei corrispettivi ai sensi dell'art. 8, comma 2.
4. Resta inteso che gli oneri relativi a tutte le voci di spesa relative alle prestazioni richieste alla Sogesid S.p.a., sono ricompresi nei quadri economici di spesa degli interventi, in quota parte, e corrisposti a Sogesid S.p.A. nel contesto dei trasferimenti previsti all'art. 6.
5. Le somme da corrispondere per gli incentivi alle funzioni tecniche svolte dalla Sogesid S.p.A. ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 36/2023, accantonate nei quadri economici di ciascun intervento, non sono ricomprese tra le somme di cui al precedente comma 1 e saranno riconosciute alla Società nell'ambito dei trasferimenti di cui all'art. 6, comma 1, in base al Regolamento della Regione Sardegna, con una ripartizione del fondo correlata all'importo dei lavori a base di gara e suddivisa in base alle fasi prestazionali che verranno effettivamente svolte.
6. Agli oneri relativi alla risoluzione amministrativa dell'eventuale contenzioso (Articolo 2, comma 2, punto X) si provvederà nei limiti delle somme accantonate per tale voce nel quadro economico del progetto e previa autorizzazione commissariale per le somme eccedenti.

### **Articolo 8**

#### **(Determinazione del corrispettivo relativo alle attività richieste alla Sogesid S.p.A)**

1. Il corrispettivo relativo alle attività di Stazione Appaltante, di Responsabile del Procedimento e di Supporto tecnico-specialistico di cui all'art. 3, comma 1 è determinato a corpo come percentuale (2,405%) dei finanziamenti assenti e sarà riconosciuto per stati di avanzamento proporzionali alle fasi progettuali e esecutive di ciascun intervento, nei termini di seguito indicati:
  - 20% per la fase di fattibilità tecnica economica dell'intervento e affidamento dei servizi di progettazione;
  - 15% per lo sviluppo del PFTE;
  - 10% per lo sviluppo del PD;
  - 5% per lo sviluppo del PE;

- 15% per l'affidamento dei lavori;
  - 30% per l'esecuzione dei lavori;
  - 5% per il collaudo finale.
2. Le prestazioni a parcella non ricomprese nel fabbisogno di cui all'art. 7 e che la Società dovesse realizzare direttamente, saranno valutate nel rispetto della vigente normativa in materia, con particolare riferimento al Decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 17 giugno 2016, con l'applicazione di un ribasso del 30%, per gli interventi con un importo lavori superiore al milione di euro, in considerazione dei ribassi medi ottenibili negli affidamenti dei servizi analoghi di ingegneria.
  3. Il totale delle competenze Sogesid S.p.A. individuato per ciascuno degli interventi deve essere ricompreso nel quadro economico del relativo intervento, fra le spese tecniche che fanno parte delle somme a disposizione dell'Amministrazione.

### **Articolo 9** **Progettazione e varianti in corso d'opera**

1. La Sogesid S.p.A. cura la progettazione e la realizzazione dell'intervento, operando in conformità alla legislazione regionale, nazionale e comunitaria in materia.
2. Le attività di progettazione nelle sue diverse fasi, la verifica dei progetti, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, la direzione dei lavori ed il collaudo potranno essere affidate dalla Sogesid S.p.A anche a soggetti esterni, nel rispetto della normativa vigente in materia.
3. Per l'acquisizione di tutte le intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi comunque denominati, richiesti dalla vigente normativa per l'esecuzione dell'intervento, e quindi necessari per l'approvazione dei progetti, la Sogesid provvederà a fornire supporto alla struttura commissariale nell'indizione e convocazione di apposita Conferenza di servizi, ai sensi degli artt. 14 e seguenti della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii..
4. La Sogesid S.p.A si impegna ad apportare/far apportare al progetto tutte le modifiche che si rendano necessarie al fine di pervenire all'ottenimento delle autorizzazioni in parola.
5. Previo invio della necessaria documentazione da parte della Sogesid Spa, ai sensi dell'art. 10 comma 5 del D.L. 91/2014, il Commissario procederà all'approvazione dei progetti. Analogamente saranno preventivamente autorizzate ed approvate dal Commissario le eventuali varianti in corso d'opera non in contrasto con norme di legge.
6. L'approvazione del Commissario non potrà in ogni caso esimere la Sogesid S.p.A, il responsabile

del procedimento, il progettista, il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, il verificatore del progetto, il direttore dei lavori, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, il collaudatore e i loro rispettivi collaboratori dalle responsabilità a loro assegnate dalla normativa vigente.

7. La Sogesid S.p.A. dovrà trasmettere all'Ufficio del Commissario:
- ✓ gli elaborati progettuali in formato cartaceo provvisti di timbro e firma dei progettisti abilitati ed iscritti ai relativi albi professionali;
  - ✓ gli elaborati progettuali in formato digitale su supporto informatico, firmati digitalmente dai progettisti abilitati ed iscritti ai relativi albi professionali. Tutti gli elaborati progettuali dovranno essere forniti in formato PDF e nel formato editabile dal quale sono stati generati i rispettivi file PDF (per gli elaborati grafici è da preferirsi il formato DWG/DXF); le planimetrie dei tracciati e delle infrastrutture oggetto dell'intervento dovranno essere georeferenziate nel sistema di coordinate della Carta Tecnica Regionale (sistema Gauss-Boaga). Gli specifici contenuti dei suddetti file dovranno essere preventivamente concordati con l'Ufficio del Commissario.

#### **Articolo 10** **Verifiche, accertamenti e controlli**

1. Il Commissario si riserva il diritto di esercitare, anche con riferimento al disposto dell'art. 10, comma 5, del D.L. 91/2014, nell'arco temporale di vigenza della convenzione, verifiche, accertamenti e controlli sull'avanzamento e sulla qualità esecutiva e di adempimento dell'oggetto della convenzione, fermo restando che titolare esclusivo di tutti i rapporti, competenze e decisioni, comunque connesse alla realizzazione delle attività, è la Sogesid S.p.A. la quale, pertanto, è da considerarsi unica responsabile sotto il profilo civile, amministrativo, contabile e penale rispetto all'espletamento degli atti e procedure tutte da esso posti in essere per la realizzazione dell'oggetto della convenzione.
2. Resta inteso, pertanto, che il Commissario rimane espressamente estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione delle attività assunte dalla Sogesid S.p.A. a decorrere dalla sottoscrizione della presente convenzione e che le verifiche, gli accertamenti ed i controlli di cui al presente articolo, che potranno essere effettuati, riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con la Sogesid S.p.A., che sono regolati dalla presente convenzione.

#### **Articolo 11** **Collaudo**

1. Il collaudo tecnico ed amministrativo delle opere e di quant'altro occorra, oggetto della presente convenzione, verrà effettuato ai sensi della normativa vigente.
2. All'occorrenza, il Collaudatore sottoporrà le opere e quant'altro occorra, a visita ed accertamenti anche in corso d'opera.
3. Tutte le spese e gli oneri inerenti al collaudo, ivi compresi quelli afferenti l'eventuale collaudo statico, sono ricompresi nel finanziamento dell'intervento.
4. Le opere saranno comunque sottoposte a collaudo e certificazione definitiva entro i termini contrattuali, a partire dalla data di ultimazione dei lavori, e Sogesid S.p.A. è tenuta a comunicare tempestivamente all'Ufficio del Commissario l'inizio delle relative operazioni.
5. Intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo, la Sogesid S.p.A. si impegna a darne comunicazione all'Ufficio del Commissario, certificando - sotto la sua esclusiva responsabilità - che l'oggetto della convenzione è ultimato e collaudato in ogni sua parte e trasmettendo la documentazione relativa al collaudo stesso, accompagnata dall'atto di approvazione.

## **Articolo 12 Rendicontazione e monitoraggio**

1. Ai fini del monitoraggio dell'intervento la Sogesid S.p.A. dovrà trasmettere, entro il giorno 5 del mese successivo alla scadenza di ciascun bimestre dell'anno (primo bimestre gennaio- febbraio), i dati dell'intervento secondo la modulistica all'uopo predisposta.
2. Oltre al monitoraggio di cui sopra, la Sogesid S.p.A. è tenuta a trasmettere all'Ufficio del Commissario Straordinario, entro 10 giorni dalla relativa data di emissione, copia di tutti gli atti relativi ai lavori, quali, ad esempio, contratti, verbali, stati di avanzamento, certificati e fatture.

## **Articolo 13 (Rendicontazione delle attività espletate dalla Sogesid S.p.A.)**

1. La Sogesid provvederà a trasmettere con cadenza semestrale al Commissario una relazione di dettaglio sulle attività svolte e sul relativo stato di avanzamento delle prestazioni affidate alla Società, nonché dei servizi/lavori affidati a imprese terze.
2. Resta inteso che la documentazione di riferimento e le fatture dei servizi acquisiti, fornite in copia al Commissario, saranno detenute in originale presso la sede della Società e tenute a disposizione per eventuali controlli, anche per il tramite della Segreteria Tecnico- Scientifica, per tutto il periodo previsto dalla normativa nazionale e comunitaria vigente.

**Articolo 14**  
**(Tracciabilità dei flussi finanziari)**

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione la Sogesid S.p.A. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. ed, in particolare, quello di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5 del citato articolo, alle commesse pubbliche.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 7 della sopra citata legge, la Sogesid S.p.A. comunica che il conto dedicato ai movimenti finanziari di cui alla presente Convenzione è il seguente, alla medesima intestato ed acceso presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma - codice IBAN: 1T65Q0832703239000000002086.
3. Il soggetto abilitato ad eseguire movimentazioni sul conto su indicato è l'Ing. Errico Stravato (C.F. STRRRC63E30H501N).
4. La Sogesid S.p.A. si impegna a comunicare al Commissario straordinario, entro 7 (sette) giorni dalla variazione, ogni eventuale modifica relativa al predetto conto corrente e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.
5. La Sogesid S.p.A. si impegna, altresì, a far assumere i predetti obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari anche ad eventuali subfornitori e subcontraenti di cui si avvale nell'esercizio delle attività affidate nonché a dare notizia alle Parti ed alla Prefettura competente per territorio della violazione dei predetti obblighi da parte dei suindicati soggetti.
6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione della presente Convenzione.

**Articolo 15**  
**(Disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza)**

1. Vista la normativa in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e relativi decreti attuativi ed, in particolare, al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), come anche modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e s.m.i. (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza), le Parti si danno reciprocamente atto di impegnarsi,

nell'attuazione del presente atto, all'osservanza ed al rispetto delle norme citate e delle successive modificazioni.

2. Al riguardo, la Sogesid S.p.A. è dotata di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i (MOGC) cui sono allegati, tra l'altro, il Codice Etico e di Condotta ed il vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, con i relativi allegati, ed ha implementato un Sistema di Gestione di Prevenzione della Corruzione conforme alla norma UNI ISO 37001:2016, integrato con il Sistema di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001:2015.
3. Anche la Regione Autonoma della Sardegna è dotata del proprio Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) ed ha adottato, tra l'altro, il proprio Codice di comportamento, al cui rispetto sono tenuti i dipendenti ed i collaboratori della Società che svolgono la propria attività lavorativa presso le predette Amministrazioni.
4. Le Parti dichiarano di aver preso visione della suddetta documentazione pubblicata sui rispettivi siti istituzionali, di avere acquisito consapevolezza dei contenuti della stessa e di impegnarsi ad attenersi ai contenuti delle disposizioni ivi contenute, che devono ritenersi applicabili anche ai rapporti regolati dalla presente Convenzione.
5. La violazione di quanto sopra indicato, comporterà, ai sensi dell'art. 1456 del c.c. la risoluzione dalla presente Convenzione, ferma restando la facoltà della parte non inadempiente di agire per il risarcimento dei danni subiti.

#### **Articolo 16 (Responsabile della Convenzione)**

1. Il Commissario– o suo delegato - è individuato quale Responsabile della presente Convenzione.
2. Al Responsabile della Convenzione spettano il compito di governare il processo complessivo di realizzazione delle attività ricomprese nella presente Convenzione, vigilare sul corretto espletamento degli incarichi affidati e dirimere eventuali problematiche di carattere istituzionale al fine di agevolare la realizzazione delle attività.
3. Si individua, quale responsabile della Sogesid S.p.A., l'Amministratore Delegato della Società o suo delegato.
4. Il referente tecnico della Sogesid S.p.A. è il Responsabile protempore della Direzione Tecnica competente, che si confronterà con il Commissario per gli aspetti di competenza regolati dal presente atto.
5. Gli incarichi di cui al presente articolo non comportano il riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.



**Articolo 17**  
**(Contratto a terzi)**

1. La Sogesid S.p.A., nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, potrà stipulare, nell'ambito delle attività previste dalla presente Convenzione, contratti di collaborazione e/o di servizio con soggetti terzi, qualora il supporto di questi ultimi dovesse essere indispensabile per il raggiungimento delle finalità previste dalla Convenzione stessa.
2. La Sogesid S.p.A. è, a tutti gli effetti, il solo e unico responsabile per l'esatto adempimento delle prestazioni di cui alla presente Convenzione, anche nel caso in cui dovesse avvalersi di soggetti terzi.
3. La Sogesid S.p.A. si impegna a sollevare le Parti da qualsiasi pretesa avanzata da terzi in conseguenza delle collaborazioni poste in essere.

**Articolo 18**  
**(Controversie, diritto di recesso e clausole risolutive)**

1. Se a seguito di modifica dell'assetto proprietario della Sogesid S.p.A. muta la natura di organismo di diritto pubblico soggetto a controllo analogo, la presente si risolverà di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.
2. Per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il Commissario ha diritto di recedere dalla presente Convenzione, salvo in quest'ultimo caso l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno di Sogesid S.p.A., con un preavviso scritto di almeno 20 giorni da inviarsi tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Le Parti hanno diritto di recedere dalla presente Convenzione, in qualunque tempo, previo il pagamento delle attività già eseguite ed un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle attività in corso di esecuzione al momento della comunicazione del preavviso di recesso, con un preavviso scritto di almeno 20 giorni da inviarsi tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
4. Sogesid S.p.A. si impegna, a sua volta, ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta stipuli un contratto per l'esecuzione della presente Convenzione nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.
5. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione

od all'applicazione della presente Convenzione o, comunque, direttamente od indirettamente connesse a tali Atti, la Parte interessata comunicherà per iscritto alle altre l'oggetto ed i motivi della contestazione.

6. Al fine di comporre amichevolmente la controversia, le Parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione, entro il termine massimo di 5 giorni dalla data di ricezione della contestazione, ed a pervenire ad una composizione entro il successivo termine di 5 giorni.
7. Resta peraltro inteso che le eventuali controversie in atto non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività della presente Convenzione, né consentiranno alcuna sospensione delle prestazioni dovute dalle Parti, fermo restando che riguardo alle questioni oggetto di controversia, le Parti si impegnano a concordare di volta in volta, in via provvisoria, le modalità di parziale esecuzione che meglio garantiscano il pubblico interesse ed il buon andamento dell'attività amministrativa.

#### **Articolo 19 (Domicilio)**

1. Ai fini e per tutti gli effetti della presente Convenzione, i contraenti eleggono il proprio domicilio:
  - il Commissario, in Cagliari, viale Trento n. 69;
  - la Sogesid, in Roma, Via Nomentana n. 41.

#### **Articolo 20 (Norme applicabili)**

1. Per quanto non espressamente disposto nella presente Convenzione, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

#### **Articolo 21 (Foro competente)**

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione, è esclusivamente competente l'autorità giudiziaria del Foro di Roma.

#### **Articolo 22 (Riservatezza)**

1. Fatta salva la normativa vigente in materia di accesso, nonché quella relativa alla tutela della privacy e sicurezza dei dati e delle informazioni delle Pubbliche Amministrazioni, tutta la

documentazione e le informazioni rese disponibili di cui le Parti verranno in possesso durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente atto dovranno essere considerate riservate.

2. E' fatto divieto alle Parti di modificare, pubblicizzare e trasferire ad altri in qualsiasi formato la documentazione e le informazioni sopra citate e di utilizzare le stesse per fini diversi dall'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione.
3. In ogni caso di cessazione della Convenzione, le Parti saranno tenute alla restituzione di tutto il materiale che presenti o includa informazioni riservate.

### **Articolo 23 (Adempimenti)**

1. La presente Convenzione attuativa viene trasmessa al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, per opportuna conoscenza e competenza.

#### **Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico**

Assessore regionale dei lavori pubblici in qualità di Soggetto attuatore

---

**SOGESID S.p.A.**

L' Amministratore Delegato

*Ing. Errico Stravato*

---

*Il presente atto, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è sottoscritto dalle Parti con firma digitale.*